

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1253 del 14/03/2022
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi private COMUNE: Anzola dell'Emilia (BO) TITOLARE: Uccelli Franco e Uccelli Gilberto CODICE PRATICA N. BO12A0045/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1338 del 14/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici MARZO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione aree verdi private

COMUNE: Anzola dell'Emilia (BO)

TITOLARE: Uccelli Franco e Uccelli Gilberto

CODICE PRATICA N. BO12A0045/15RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di

rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di

qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 30/12/2015 con il n. PG/2015/893685, presentata da Uccelli Franco, C.F. CCLFNC62M11L762J e Uccelli Gilberto, C.F. CLLGBR55D23M183R, ed il successivo sollecito assunto al protocollo in data 13/10/2020 con il n. PG/2020/147261, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione regionale n. 5235 del 15/05/2013 (pratica BO12A0045/15RN01);

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 02/03/2022 con il n. PG/2022/34563 con cui viene richiesta la variazione di uso della risorsa idrica da irrigazione agricola a irrigazione aree verdi private, a causa di affitto del terreno agricolo;

Richiamata la determinazione n. 5235 del 15/05/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno con la quale è stata assentita a Uccelli Franco, C.F. CCLFNC62M11L762J e Uccelli Gilberto, C.F. CLLGBR55D23M183R, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) ad uso irrigazione agricola con portata massima di 5 l/s e per un volume annuo di 5.200 mc, mediante un pozzo esistente avente profondità di 81 m dal p.c., con scadenza 31/12/2015 (pratica BO12A0045);

Considerato che:

- la derivazione in oggetto, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria con variante non sostanziale ai sensi dell'art. 27 e art. 31, comma 2 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con variante non sostanziale della concessione è per irrigazione aree verdi private è assimilabile all'uso "igienico e assimilati", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. f) della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. come precisato dalla D.G.R. 1225/2001;

- la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Verificato che i quantitativi richiesti sono **in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico sotterraneo "Conoide Panaro - Confinato superiore" codice ER 0410ER-DQ2-CCS, con stato quantitativo buono, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, caratterizzato nel punto di derivazione da soggiacenza piezometrica compresa tra 5 e 10 m. dal piano campagna, da trend piezometrico positivo (+0,1 m/a) e da subsidenza compresa tra -7,5 e -5 mm/a;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto moderato, ha criticità bassa e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto:

- *deve essere prevista una riduzione del prelievo a 2.211 mc/anno in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;*

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 177,00;**

- integrazioni per canoni pregressi di concessione per gli anni 2014-2021 per un importo pari ad **€ 131,07** comprensivo degli interessi legali e adeguamento Istat;

- del canone di concessione per l'anno 2022 corrispondente a 2 mensilità per l'uso irrigazione agricola e 10 mensilità per l'uso igienico assimilati per un importo complessivo pari ad **€ 145,59;**

- dell'adeguamento del deposito cauzionale per l'importo di **€ 198,35;**

Considerato che dall'esame della documentazione presentata le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi dovranno essere variati per:

- Variazione dell'uso della risorsa, da irrigazione agricola ad irrigazione aree verdi private;

- Variazione dell'area da irrigare, in riduzione a ha 0,36;

- Variazione dei quantitativi massimi prelevabili in riduzione: volume annuo 2.211 mc;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo con variante non sostanziale alla concessione richiesta, alle condizioni indicate nel presente atto;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della ditta concessionaria in data 11/03/2022 (assunta agli atti al prot. PG/2022/41014 del 11/03/2022;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** a Uccelli Franco, C.F. CCLFNC62M11L762J e Uccelli Gilberto, C.F. CLLGBR55D23M183R, **il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica** sotterranea mediante 1 pozzo esistente, sul terreno di proprietà dei richiedenti, identificato catastalmente al Foglio 28, mappale 43, ad uso irrigazione aree verdi private, rilasciata con determinazione n. 5235 del 15/05/2013, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 5 l/s e volume di 2.211 mc/annui;
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2031**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la

concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "igienico e assimilati", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 170,31 per **l'anno 2021**, di cui è dovuto l'importo **€ 141,93** in ragione di 10 mensilità dovuta nell'anno corrente di rilascio; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 5235 del 15/05/2013 ad uso irrigazione agricola, oggetto di rinnovo, il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per il canone per gli anni **dal 2014 al 2021** a cui sono aggiunti l'adeguamento istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 131,07 e la quota parte del canone per l'anno 2022** pari a 2 mensilità dovute entro l'anno di rilascio per un importo pari a **€ 3,66**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2022, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento B012A0045), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **198,35**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

- 11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir.
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a Uccelli Franco, C.F. CCLFNC62M11L762J e Uccelli Gilberto, C.F. CLLGBR55D23M183R.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche UTMER X: 669.936, Y: 937.627, su terreno di proprietà dei richiedenti, individuato nel Foglio 28, mappale 43 del NCT del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Panaro - Confinato superiore", codice ER 0410ER-DQ2-CCS, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);
- B) l'opera di presa è costituita da un pozzo esistente profondo 81 m. dal p.c. costituito da una colonna di captazione di diametro di 150 mm;
- C) il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 3,31 Kw regolata alla portata massima di esercizio di 1 l/s;
- D) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima **di 5 l/s per 2.211 mc/anno**;
- E) attraverso impianto di irrigazione a pioggia;
- F) la risorsa concessa è utilizzata per irrigare un'area verde privata della superficie di ha 0,36;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso "*igienico e assimilati*", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i.;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua

derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Deve essere prevista una riduzione del prelievo a **2.211 mc/anno** in relazione alla congruità del prelievo con i fabbisogni richiesti;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del

contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2031**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2031**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e

secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi

motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato dai concessionari per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.